REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/73 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti o semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia dei dazi doganali ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ;

considerando tuttavia che per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevede che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, saranno accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, firmatari dell'accordo a lungo termine o, ai paesi che eventualmente assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che quest'ultimo è scaduto il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973 ; che tuttavia, in via transitoria è lecito assumere che i paesi interessati prevederanno le misure necessarie per garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti, quanto meno nel corso del 1974 ; che di conseguenza soltanto le importazioni da questi paesi sono prese come base per il calcolo dei massimali suddetti ; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nel caso di specie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenuto conto particolarmente del livello considerevole delle consegne dei tessili in questione nella Comunità effettuate dai paesi terzi interessati, sembra opportuno, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale in provenienza da un solo paese beneficiario al 30 % del massimale fissato per ogni categoria dei prodotti tessili in questione ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, succes-

sivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la conferenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri delle Comunità o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19 — 21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle, durante il 1974 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che per i prodotti del settore tessile, la complessità dei dati da applicare, combinata con l'obiettivo del summenzionato miglioramento del regime delle preferenze, può essere superata unicamente facendo ricorso ad una maggiorazione forfettaria dell'ordine del 50 % dei massimali stabiliti per il 1973 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra per il 1974 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio doganale entro il limite degli importi in tonnellate indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi precitati, essere contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (2) ;

considerando che ß opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre, a tale scopo e nel quadro di questo sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente applicati in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili perché i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero dei prodotti tessili, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27 %
Benelux	10 %
Francia	19 %
Italia	14 %
Danimarca	7 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	22 % ;

considerando che sembra possibile prevedere, nello stadio attuale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri, senza per questo arrecare pregiudizio al carattere comunitario

(1) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

dei contingenti tariffari considerati ; che inoltre, la ripartizione decisa col presente regolamento lascia del tutto impregiudicata la possibilità, al termine di un limitato periodo di esperimento, di fare ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari e di assegnare così una parte dei contingenti a riserva ; che nella fase attuale sembra possibile effetuare tale ripartizione secondo le percentuali indicate nella suddetta tabella ; che tuttavia, un nuovo Stato membro (il Regno di Danimarca) importa da diversi anni, in misura relativamente elevata, determinati filati e tessuti di cotone delle voci nn. ex 55.05 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune in provenienza da alcuni paesi in via di sviluppo, con la conseguenza che ha abbandonato qualsiasi produzione degli articoli in questione ; che in via temporanea è opportuno tener conto di questa particolare situazione e concedere al Regno di Danimarca una maggiorazione della quota, senza limitare l'accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi ed il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti dell'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per un volume, espresso in tonnellate, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali pari ai dazi da essa applicati per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in tonnellate nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una corrispondente modifica dei volumi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in quote che per ciascuno Stato membro corrispondono ai quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato A, a fianco delle singole categorie di prodotti.

2. Le quote attribuite alla Danimarca, per determinati prodotti delle voci ex 55.05 ed ex 55.09, sono maggiorate nella misura stabilita nella nota in calce all'allegato A.

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 non si applica a tale maggiorazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana mediante dichiarazione d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato

A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ripristinata nei confronti del paese interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHRISTENSEN

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti che sono oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di taluni paesi in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				in %	in t		
	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:					
		B. altri:					
		II. non nominati: misuranti per kg, in filati semplici:					
1		— 14 000 m o meno	1 132	30	340	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	305,64 113,20 215,08 158,48 79,24 11,32 249,04
2		— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	4 274	30	1 282	Germania Benelux Francia Italia Danimarca (1) Irlanda Regno Unito	1 153,98 427,40 812,06 598,36 299,18 42,74 940,28
3		— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	1 470	30	441	Germania Benelux Francia Italia Danimarca (2) Irlanda Regno Unito	396,90 147,00 279,30 205,80 102,90 14,70 323,40
4		— da 80 000 m escluso a 120 000 m escluso	210	30	63	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	56,70 21,00 39,90 29,40 14,70 2,10 46,20

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa quota è maggiorata di 1 100,82 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa quota è maggiorata di 597,10 tonnellate.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	
				in %	in t		
	(1)	(2)	(3)			(5)	
	55.09	Altri tessuti di cotone:					
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:					
		ex I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
5		— greggi	766	30	230	Germania	206,82
						Benelux	76,60
						Francia	145,54
						Italia	107,24
						Fanimarca	53,62
						Irlanda	7,66
						Regno Unito	168,52
		II. altri:					
6		— greggi, di larghezza:					
		— da 85 cm inclusi a 115 cm inclusi	3 826	30	1 148	Germania	1 033,02
						Benelux	382,60
						Francia	726,94
						Italia	535,64
						Danimarca	267,82
						Irlanda	38,26
						Regno Unito	841,72
7		— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	2 326	30	698	Germania	628,02
						Benelux	232,60
						Francia	441,94
						Italia	325,64
						Danimarca (1)	162,82
						Irlanda	23,26
						Regno Unito	511,72
8		— maggiore di 165 cm	750	30	225	Germania	202,50
						Benelux	75,00
						Francia	142,50
						Italia	105,00
						Danimarca	52,50
						Irlanda	7,50
						Regno Unito	165,00
9		— non nominati	316	30	95	Germania	85,32
						Benelux	31.60
						Francia	60 04
						Italia	44 21
						Danimarca (2)	22,12
						Irlanda	3,16
						Regno Unito	69,52

(1) In applicazione dell' articolo 2, paragrafo 2, la quota è maggiorata di 787,18 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, la quota è maggiorata di 1 177,88 tonnellate.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	
				in %	in t		
	(1)	(2)	(3)			(5)	
	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:					
10		— di cotone	166	30	50	Germania	44,82
						Benelux	16,60
						Francia	31,54
						Italia	23,24
						Danimarca	11,62
						Irlanda	1,66
						Regno Unito	36,52
	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:					
11		— di tessuti di cotone	200	30	60	Germania	54,00
						Benelux	20,00
						Francia	38,00
						Italia	28,00
						Danimarca	14,00
						Irlanda	2,00
						Regno Unito	44,00
12		— altri	200	30	60	Germania	54,00
						Benelux	20,00
						Francia	38,00
						Italia	28,00
						Danimarca	14,00
						Irlanda	2,00
						Regno Unito	44,00
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:					
13		— di tessuti di cotone	200	30	60	Germania	54,00
						Benelux	20,00
						Francia	38,00
						Italia	28,00
						Danimarca	14,00
						Irlanda	2,00
						Regno Unito	44,00
14		— altri	200	30	30	Germania	54,00
						Benelux	20,00
						Francia	38,00
						Italia	28,00
						Danimarca	14,00
						Irlanda	2,00
						Regno Unito	44,00
	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per raggazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:					
15		— di tessuti diversi dal cotone	200	30	60	Germania	54,00
						Benelux	20,00
						Francia	38,00
						Italia	28,00
						Danimarca	14,00
						Irlanda	2,00
						Regno Unito	44,00

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	
				in %	in t		
	(1)	(2)	(3)			(5)	
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:					
16		— in tessuti di cotone	166	30	60	Germania	44,82
						Benelux	16,60
						Francia	31,54
						Italia	23,24
						Danimarca	11,62
						Irlanda	1,66
						Regno Unito	36,52
17		— altri	88	30	26	Germania	23,76
						Benelux	8,80
						Francia	16,72
						Italia	12,32
						Danimarca	6,16
						Irlanda	0,88
						Regno Unito	19,36

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

Afghanistan
Argentina
Bangladesh
Colombia
Corea (Sud)
El Salvador
India
Indonesia
Giamaica
Malaisia
Messico
Pakistan
Filippine
Repubblica araba d'Egitto
Thailandia